

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA Presidente

(MI) LUCCHINI GUASTALLA Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) ORLANDI Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) SANTORO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

(MI) TINA Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore SANTORO VITTORIO

Nella seduta del 28/05/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

### FATTO

Il CLIENTE afferma che *“a fronte di verifiche eseguite sembra che il tasso effettivo applicato al finanziamento superi i limiti di usura previsti alla data di stipula. Tasso usura sopravvenuta 23,94%; Tasso usura alla stipula 16,56%”*. In relazione a quanto sopra, citando le sentenze della Cassazione n. 350, 602 e 603 del 2013, chiede la restituzione di tutti gli interessi pagati e che le rate future siano addebitate al netto degli interessi.

Con le controdeduzioni la BANCA riferisce che: nel mese di aprile 2012 è stato concesso al ricorrente un credito finalizzato per € 7.572,50, Tan 8,96% Taeg 9,33%, regolato dalle condizioni generali di contratto, estinto anticipatamente il 24/7/2014; durante la vita del rapporto contrattuale, il ricorrente ha mantenuto una regolarità costante nei pagamenti, non incorrendo mai in ritardi tali da determinare situazioni di morosità. Il finanziamento in questione rientra tra i crediti finalizzati, per i quali la soglia di riferimento è solo quella in vigore al momento della stipula contrattuale; il contratto è dell'aprile 2012 ed ha un TEG pari al 9,33%, a fronte di un tasso soglia del 16,56% e un tasso soglia di usura per interessi di mora pari al 19,18%, a fronte di un tasso di mora, contrattualmente previsto, del 14,60%; il ricorrente arriva erroneamente ad un tasso esorbitante sommando, arbitrariamente, il tasso convenzionale ed il tasso di mora previsti nel contratto.

### DIRITTO

Il Collegio, richiamato il proprio costante indirizzo interpretativo in materia di verifica della usurarietà dei tassi di interessi applicati; ricordato che, al fine di dimostrare il superamento del tasso soglia non è affatto sufficiente compiere l'operazione aritmetica di sommare la cifra che indica il tasso di mora con la cifra che indica il tasso effettivo annuo, confrontare tale somma aritmetica con il tasso soglia del periodo e, da tale confronto, ricavare l'effetto giuridico dell'azzeramento di entrambi, essendo, al contrario *“evidente che la regola di diritto è tutt'altra”* (cfr. Collegio di Coordinamento nella decisione n. 1875 del 28/3/2014); considerato che parte ricorrente ha lamentato l'usurarietà degli interessi applicati

*Decisione, Collegio di Milano, Pres. Lapertosa – Rel. Santoro, 16 giugno 2015, n. 4839*

discostandosi dai principi affermati dalla citata pronuncia del Collegio di Coordinamento e dal costante orientamento dei Collegi ABF in materia; ritenuto che la doglianza relativa alla usurarietà dei tassi applicati non è fondata.

**PER QUESTI MOTIVI**

Il Collegio non accoglie il ricorso.

**IL PRESIDENTE**  
**Lapertosa**

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

**EX PARTE CREDITORIS**